

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-750 del 07/02/2025
Oggetto	Guidetti Stefano con sede legale in via Forni 11 Bologna, P.IVA 01759501206. - Rinnovo iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06, con sede operativa in Via Torricelli n° 243 in Comune di Medicina.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-789 del 07/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

II RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Oggetto: Guidetti Stefano con sede legale in via Forni 11 Bologna, P.IVA 01759501206 C.F. GDTSFN58T28A944K.

Rinnovo iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con sede operativa in Via Torricelli n° 243 in Comune di Medicina.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi. Operazioni di recupero: R13 - Classe 6 (DM 350/98).

Premesso che, con nota acquisita agli atti PG n° 202041 del 08/11/2024, Guidetti Stefano, con sede legale in via Forni 11 Bologna, ha trasmesso ad ARPAE la comunicazione di rinnovo di inizio attività per l'iscrizione al registro delle imprese del territorio della provincia di Bologna che effettuano attività di recupero di rifiuti¹.

Accertata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 con particolare riferimento al rispetto del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m..

Preso atto:

- della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 10 DM 05/02/1998 e s.m.i.;
- della dichiarazione di non assoggettabilità dell'attività al Certificato Prevenzione Incendi, ai sensi del DPR 151/2011 e s.m..

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 086/06;

Richiamati:

- il titolo quarto del D.lgs 152/2006 e s.m., in materia di rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.;
- l'art. 216 del D.lgs 152/2006 che assegna alle Province ed alle Città Metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;
- la legge regionale n° 13 del 30/7/2015 che ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale tra cui quelle in materia di rifiuti;
- la convenzione² tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE che delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra le quali rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs 152/2006 e s.m.;

Visti:

- la deliberazione DDG n° 103 del 08/10/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all' Ing. Leonardo Palumbo, dell'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana di ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione degli incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento dei nuovi incarichi di funzione;

Determina

1. di iscrivere la ditta individuale Guidetti Stefano, con sede legale in via Forni 11 Bologna, al registro provinciale delle imprese di recupero³, con il **n° 202041 del 08/11/2024**, per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, svolta nell'impianto sito in via Via Torricelli n° 243 in Comune di Medicina (BO);

² con Delibera del Consiglio della Città metropolitana di Bologna n°22/2024 e Delibera del Direttore Generale 137 del 08/12/2024;

³ Ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/06 smi

Il numero di iscrizione sopra indicato deve essere riportato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto, nel campo relativo al destinatario;

2. L'attività di gestione dei rifiuti deve essere svolta in conformità alla comunicazione acquisita agli atti con PG n° 202041 del 08/11/2024 ed alle specifiche prescrizioni di cui al successivo punto 3;

L'attività deve essere svolta nelle apposite aree di stoccaggio in conformità alla "Tavola generale unica" datata Ottobre 2024⁴ allegata al presente atto;

3. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:
- a) L'iscrizione ha una durata pari a di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente iscrizione, cioè fino al **10.02.2030**.
- b) Le operazioni ed attività di recupero, le tipologie di rifiuti non pericolosi e le relative quantità conferibili sono le seguenti:

			tonn	t/a
OPERAZIONE DI RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	82.5	2015
tipologia; attività di recupero	1.1 1.1.3 lett b)	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi EER [150106]		
tipologia; attività di recupero	3.1; 3.1.3 lett c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa EER: [120101] [120102] [150104] [170405]		
tipologia; attività di recupero	3.2; 3.2.3 lett c)	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER: [120103] [120104] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407]		
tipologia; attività di recupero	5.8 5.8.3 lett a)	Spezzoni di cavo di rame ricoperto EER: [170411]		

Operazione di recupero R13

- c) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e s.m. e dall'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

⁴ Acquisita con PG 202041 del 08/11/2024;

- d) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13 è pari a 2.015 tonnellate/anno.

Per le seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998, non potranno essere superati i seguenti valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998:

- tipologia 5.8: **massimo 1.000 t/anno;**

- e) La capacità di stoccaggio istantanea complessiva dei rifiuti nell'impianto è pari a 82,5 t;

4. Prescrizioni generali:

- a) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, come indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- c) Per i conferimenti dei rottami ferrosi e non ferrosi, sia utilizzato un rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto per individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. Sia comunque rispettata la normativa vigente sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti⁵. In specifico l'azienda dovrà dotarsi di una procedura di sorveglianza radiometrica, sulla base di quanto disposto dal dall'art. 72 del Decreto Legislativo n. 101/2020 e s.m. al fine di evitare situazioni di potenziale rischio radiologico associate all'ingresso indesiderato di sostanze radioattive potenzialmente presenti all'interno dei carichi di rottami metallici in ingresso al proprio sito.

5. Avverte che:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D.lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

⁵ D.lgs 101/2020 integrata e corretta dal D.lgs 203/2022

- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se dette variazioni siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza di cui al precedente punto 3 lett a), dovrà presentare comunicazione di rinnovo, almeno **90 giorni** prima della scadenza;
- d) Dovrà essere comunicata a questa ARPAE ed al Comune di Medicina, con la massima tempestività, la data di chiusura dell'attività di recupero, se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁶; per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **€ 51,65**, che dovrà essere versato e a favore dell'ARPAE. A tal fine, si informa che ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza.
- L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁷;
- f) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti da ARPAE PG n°202041 del 08/11/2024.
6. si demanda la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Medicina, in qualità di titolare del procedimento amministrativo, .
7. dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regionale prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) www.arpae.it;

⁶ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

⁷ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

8. **stabilisce che:**

- copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
 - ARPAE Area Prevenzione Metropolitana (APAM) è incaricato di eseguire i controlli ambientali, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95 e s.m;
9. si rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per il Responsabile
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Ing. Leonardo Palumbo⁸
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale)

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ENERGIA
Salvatore Gangemi⁹
(firmata digitalmente)¹⁰
(firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale)

⁸ Incarico assegnato con determina DDG DEL-2024-103 del 08/10/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna

⁹ In base alla Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.